

## FOGLIO INFORMATIVO n° 17

### **GARANZIA CONFIDI 100% AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 08 APRILE 2020 N.23 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER IMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID 19**

Aggiornato al 27 maggio 2020.

#### SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Denominazione e forma giuridica	<b>INTERCREDIT Confidi Imprese e Lavoro Autonomo Soc. Coop.</b> <i>Società istituita ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n° 269, convertito nella L. 24 novembre 2003 n° 326, è una Società Cooperativa senza fini di lucro, basata sui principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 cod. civ. (artt. 1e 2 Statuto sociale).</i>
Sede legale ed amministrativa	Via Molinari 2/b – 64100 Teramo (TE)
Data di Costituzione	01/04/1988
Recapiti telefonici	Tel:0861/4419 - Fax: 0861/1850590
Posta elettronica	Pec:intercredit@legalmail.it - Indirizzo email: info@intercreditconfidi.it
Sito Internet	www.intercreditconfidi.it
Cod. Fiscale	92007130674
R.E.A.	89670
Iscrizione Albo Società Cooperative	A 124429

#### SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE OFFERTE E ITER DI RILASCIO.

Il Confidi Intercredit, (di seguito denominato anche "Intercredit" o "Intercredit Confidi" o "il Confidi") ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi in favore dei Soci. Più in particolare il Confidi, attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dai Soci, dagli Enti Promotori e/o Sostenitori e da Terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto (scaricabile dal sito Internet [www.intercreditconfidi.it](http://www.intercreditconfidi.it)) presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o contro garanzie volte a favorire il finanziamento dei Soci da parte delle Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali alla suddetta attività.

Possono beneficiare delle garanzie coloro che sono ammessi a Soci: le micro, piccole e medie imprese. Si considerano piccole e medie imprese le PMI industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, i professionisti e le società di persone o associazioni fra professionisti e comunque le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, determinati dai relativi decreti dei Ministeri competenti. Possono essere ammessi come Soci i Consorzi, le Cooperative e gli Enti abilitati alla concessione di garanzie alle micro, piccole e medie imprese ad essi aderenti, qualora ciò sia consentito dalla legge e dalla normativa di Vigilanza.

Possono beneficiare delle garanzie anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

**La garanzia è rivolta alla concessione di nuovi finanziamenti di importo non superiore ad € 25.000,00 secondo le modalità prescritte nel Decreto Legge "Liquidità" del 08 aprile 2020.**

**La durata dei finanziamenti e dunque della garanzia non potrà essere superiore a 72 mesi.**

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi disciplinata dalla legge e dallo Statuto, il Confidi può prestare garanzie personali e reali, tipiche e/o atipiche, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia fondi rischi e "fondi monetari" costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La garanzia rilasciata è un credito di firma con cui il Confidi si obbliga verso un terzo creditore, Banche, Società di Leasing o altri Intermediari finanziari convenzionati, per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta dall'impresa Socia. La garanzia è definita come una obbligazione accessoria e presuppone una obbligazione principale (ad es. conto corrente, finanziamento chirografario o ipotecario, anticipo fatture, ecc.) alla quale collegarsi per garantire l'adempimento. Se non sorge, o si estingue, l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria entro i termini previsti.

Oltre alle garanzie rilasciate dal Confidi, i finanziamenti dovranno essere assistiti, dalla controgaranzia/riassicurazione del **Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96 nella percentuale del 100%**.

In tal caso il Socio dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari finanziari garantiti, nel caso di inadempimento dei Soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno i relativi interessi legali che i Soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso d'interesse legale e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori.

**Il Confidi rilascia per iscritto ogni forma di garanzia finanziaria:**

**Garanzia a prima richiesta:** è una garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile rilasciata a favore del soggetto finanziatore, il quale potrà immediatamente chiedere il pagamento al Confidi al momento dell'insolvenza dell'impresa. La garanzia copre fino all'80 % dell'ammontare dell'operazione di credito con riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex L. n° 662/96 fino alla percentuale del 100% e può coprire una ulteriore quota, fino al 20 % dell'ammontare dell'operazione di credito con capitale proprio di Intercredit Confidi, e dunque fino ad una copertura complessiva del 100 % dell'operazione di credito.

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, Intercredit Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sul Socio e/o di eventuali terzi garanti per le somme pagate.

Le Imprese che possono richiedere la garanzia di Intercredit Confidi sono le PMI socie operanti in tutti i settori di attività economica.

Per PMI si intendono le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 06 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art.2, punto 18) del Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.187 del 26 giugno 2014.

Intercredit Confidi, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere nei confronti delle imprese socie ed alle condizioni ivi previsti, e, in particolare, le seguenti:

- Gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico Bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
- Stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico Bancario, di contratti con le Banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i Confidi e con i propri Soci, al fine di facilitarne la fruizione (art. 4 Statuto sociale);
- Attività di consulenza e/o assistenza tecnica connesse e strumentali alla garanzia fidi.

L'Impresa Socia del Confidi presenta la richiesta di prestazione di garanzia ad Intercredit Confidi utilizzando l'apposito modulo in uso.

**La BANCA:**

- Trasmette a Intercredit Confidi copia delle proprie risultanze istruttorie e dell'ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
- Trattiene per conto di Intercredit Confidi, al momento dell'erogazione del finanziamento garantito, le commissioni, i contributi e ogni altra competenza dovuti al Confidi per la concessione della garanzia per i quali il socio abbia disposto il pagamento, provvedendo a sua volta a versarli direttamente sul conto intestato a Intercredit Confidi.

**INTERCREDIT CONFIDI:**

- Concede la garanzia dopo propria autonoma valutazione tecnica e anche sulla base di ulteriori informazioni acquisite.
- Comunica all'impresa associata richiedente ed alla Banca finanziatrice l'avvenuta concessione della garanzia.

- Nel momento in cui, nel caso di escussione della garanzia, Intercredit corrisponde all'Ente finanziatore l'importo dovuto, il Socio è obbligato a rimborsare a Intercredit quanto da quest'ultimo corrisposto. Intercredit non ha alcun obbligo di preavvisare l'associato garantito riguardo il versamento delle somme spettanti all'Ente finanziatore

**SEZIONE III - COSTO DELLA GARANZIA. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**  
*(gli importi sono solo indicativi e riportati a puro titolo esemplificativo)*

Il costo per il rilascio della garanzia è calcolato sull'importo del finanziamento erogato dalla Banca o da altro Intermediario autorizzato. Sono fatte salve le diverse tipologie di commissioni ed oneri così come definite da accordi specifici e formalizzati in connessione alla concessione della garanzia.

- Per la determinazione degli importi, si rinvia all'apposito preventivo rilasciato a cura del Confidi per la cui determinazione si osservano i seguenti criteri:
  - Gli oneri gravanti sul Socio per la concessione della garanzia sono calcolati complessivamente in relazione alle seguenti voci:
    - Spese di gestione (importo variabile calcolato sull'importo dell'operazione) stabilite entro un massimale predeterminato;
    - Commissioni (diritti) di istruttoria (*una tantum* calcolate sull'importo dell'operazione);
    - Commissioni per la gestione ed il monitoraggio della garanzia calcolate in percentuale sull'importo dell'operazione;
    - Commissioni per la concessione della garanzia calcolate in percentuale sull'importo dell'operazione e moltiplicato per gli anni di ammortamento.
  - Le Commissioni per la concessione della garanzia sono altresì dovute in unica soluzione al momento del riesame di operazioni già erogate dalle banche secondo le seguenti casistiche:
    - Allungamento della durata del piano di ammortamento: commissione calcolata sull'importo residuo come somma della percentuale annua per ogni anno di garanzia aggiuntivo;
    - Allungamento della durata del piano di ammortamento a seguito della richiesta di sospensione delle rate dei finanziamenti in applicazione dell' "Avviso comune": commissione pari all'importo residuo come somma della percentuale annua per ogni anno di garanzia aggiuntivo del debito residuo.
- La Banca, od altro Intermediario finanziario convenzionato, è delegata dal Socio del Confidi a trattenerne le commissioni indicate ai precedenti punti 1.1 e 1.2 e a versarle, su disposizione dell'impresa socia del Confidi nel conto corrente indicato dal medesimo Intercredit Confidi.
- Sono fatte salve eventuali ulteriori diverse spese connesse con il rilascio della garanzia, così come definite da accordi specifici e formalizzati.
- L'efficacia della garanzia è subordinata al pagamento delle commissioni e di ogni altro onere o costo espressamente previsto e formalizzato negli appositi accordi con l'impresa socia richiedente.
- I criteri sopra indicati si applicano alle richieste di garanzia che perverranno a Intercredit Confidi a partire dalla data dell'aggiornamento del presente documento.

Le condizioni economiche di seguito riportate sono comuni a tutti i prodotti per ciascuno dei quali sono poi riportate nelle singole schede di interesse le altre componenti di costo di pertinenza.

L'applicazione dell'aliquota di costi ed oneri a carico dell'Impresa socia richiedente per il rilascio e la gestione della garanzia (all'interno delle fasce minimo/massimo di seguito indicate) deriva dalla tipologia di linea di credito garantita, dal grado di rischio cui l'Impresa beneficiaria espone il Confidi, dalla complessità della pratica e dalla percentuale di garanzia prestata.

In ogni caso l'Impresa socia richiedente la garanzia riceve da Intercredit Confidi, prima dell'avvio dell'iter istruttorio per il rilascio della garanzia richiesta, un Preventivo specifico nel quale sono indicati dettagliatamente tutti i costi ed oneri a carico dell'Impresa stessa per il rilascio della garanzia; esso dovrà essere approvato espressamente dall'Impresa richiedente.

Le competenze dovute a Intercredit Confidi, per il rilascio della garanzia sono composte da:

**PRIME COMPETENZE - SPESE DI GESTIONE<sup>1</sup>**

Min. € 0,00

Max. € 250,00

- Le prime competenze sono corrisposte ad Intercredit al momento dell'erogazione da parte della Banca convenzionata della linea di credito garantita; in caso di revisione periodica della garanzia rilasciata a fronte di affidamenti a breve termine le prime competenze potranno essere corrisposte ad Intercredit mediante accredito sul conto corrente indicato dal medesimo in misura ridotta, fino al 50% della misura ordinaria.
- Le prime competenze sono dovute anche a seguito di accoglimento parziale e/o ridotto e/o condizionato della domanda di garanzia.
- Le prime competenze non saranno restituite all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

**SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI (DIRITTI) DI ISTRUTTORIA<sup>2</sup>- SOCI**

<b>GARANZIA PER FINANZIAMENTI CHIROGRAFI</b>	<u>0,15%</u> dell'importo erogato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito.
--	---

**SECONDE COMPETENZE – PREMIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO<sup>3</sup>**

<b>GARANZIA PER FINANZIAMENTI CHIROGRAFI</b>	<u>0,85%</u> dell'importo erogato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito.
--	---

**SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA<sup>4</sup>**

<b>GARANZIA PER FINANZIAMENTI CHIROGRAFI</b>	<u>0,00%</u> dell'importo erogato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito.
<b>GARANZIA PER ALLUNGAMENTO PIANO AMMORTAMENTO E/O RICHIESTA DI SOSPENSIONI</b>	Commissione di garanzia dello <u>0,00%</u> in ragione di anno calcolata sul debito residuo del finanziamento chirografo. Commissione di garanzia dello <u>0,00%</u> in ragione di anno calcolata sul debito residuo del mutuo ipotecario.

Le seconde competenze sono:

- Corrisposte ad Intercredit mediante accredito sul conto corrente indicato dal medesimo;
  - In caso di estinzione anticipata di finanziamenti ad ammortamento periodico, normalmente restituibili per la quota di garanzia residualmente inoperativa, sulla base di apposita richiesta dell'Impresa socia e di relativo provvedimento da parte degli Organi competenti del Confidi.
- Inoltre per le imprese che, come stabilito dall'Art. 5 dello statuto sociale, hanno i requisiti per diventare Socie di Intercredit Confidi Soc. Coop. è previsto il pagamento di una tassa di ammissione quota di € 15,00 da corrispondere al momento della presentazione della domanda di ammissione a Socio.

<sup>2</sup>SECONDE COMPETENZE-DIRITTI DI ISTRUTTORIA (impiego delle risorse umane per l'istruttoria della garanzia e i successivi monitoraggi a presidio del rischio assunto).

<sup>3</sup>SECONDE COMPETENZE-PREMIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO (impiego delle risorse umane per l'istruttoria della garanzia e i successivi monitoraggi a presidio del rischio assunto).

<sup>4</sup>SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI DI GARANZIA (copertura del rischio di perdita attesa, costi operativi di gestione della garanzia e copertura dei rischi).

SPESE VARIE	
Spese per invio comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 385/93 e s.m.i. (Testo Unico Bancario)	€ 0,00
Spese per informativa pre-contrattuale	€ 0,00
Spese in caso di rinnovo della garanzia a valere su operazioni a breve termine	€ 0,00

Intercredit Confidi comunica agli Istituti Finanziatori gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG specifico dell'operazione che l'Istituto è tenuto a comunicare al proprio cliente.

#### RECESSO E RECLAMI

- **Recesso** Il cliente/socio ha diritto di recedere dal rapporto, previo assenso formale da parte del soggetto finanziatore che dovrà essere comunicato a Intercredit da parte dello stesso soggetto finanziatore. La dichiarazione di assenso del soggetto finanziatore libera Intercredit da ogni obbligazione nei confronti del soggetto stesso, a decorrere dalla data di ricezione. Intercredit di norma non potrà recedere dalla Garanzia, salvo quanto prescritto dalle singole convenzioni che regolano i rapporti tra Intercredit e il soggetto finanziatore.
- **Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** Salvo quanto previsto dall' Art. 1957 del Codice Civile, l'estinzione del Finanziamento/Affidamento comporterà l'estinzione della Garanzia prestata da Intercredit con conseguente obbligo di comunicare al Cliente la chiusura del rapporto entro il terminemassimo di 30 giorni. Il termine decorre dal momento in cui Intercredit viene informato dell'Estinzione.
- **Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa:** Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori e comunque quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari dagli stessi derivati o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.
- **Reclamo:** Il Socio può presentare reclamo a Intercredit Confidi, per lettera raccomandata A/R o via telematica a Intercredit Confidi - Ufficio Reclami – Via Molinari 2/b o all'indirizzo e-mail [info@intercreditconfidi.it](mailto:info@intercreditconfidi.it). Intercredit Confidi è impegnata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. La procedura è gratuita per il socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. Se il Confidi dà ragione al socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. Se il Socio non si consideri soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice ordinario può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per conoscere le modalità di accesso all'ABF è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure richiedere informazioni a Intercredit Confidi.
- **Conciliatore Bancario Finanziario:** Se sorge una controversia con Intercredit Confidi, il Socio può attivare una procedura di conciliazione che consistenel tentativo di raggiungere un accordo con Intercredit Confidi, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

#### LEGENDA

- **"Debitore Principale":** indica la PMI per la quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;
- **"PMI":** indica le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 06 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art.2, punto 18) del Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.187 del 26 giugno 2014;
- **"Soggetti finanziari":** indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- **Garanzia (FCG):** indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero.
- **"Controgaranzia Artigiancassa":** la legge 1068/64, prevede l'istituzione presso la Banca Artigiancassa, Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. di un Fondo di Garanzia per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti a breve, medio e lungo termine a favore delle imprese artigiane e no.

#### PERSONE DA CONTATTARE

Per informazioni e chiarimenti possono essere contattate le persone riportate in allegato con le seguenti indicazioni:

1. Per nuove iniziative imprenditoriali, per l'individuazione del prodotto di garanzia più idoneo o per trovare una banca disponibile a finanziare l'iniziativa imprenditoriale, possono essere contattati i referenti del Servizio commerciale competenti per Area territoriale:  
*Di Ventura Stefano: 0861/4419*
2. Per chiarimenti su richieste di garanzie già presentate è possibile contattare il personale dell'Area Garanzie di Sede:  
*0861/4419*

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

I dati forniti al Confidi Intercredit saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di gestione della qualità di Socio dell'Impresa richiedente la garanzia, della gestione della garanzia rilasciata e, in generale, per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'ottenimento della garanzia per il perseguimento delle finalità sopra indicate in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.